



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2019)0207

Attuazione del regolamento sul sistema di preferenze generalizzate (SPG)

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze generalizzate (SPG) (2018/2107(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio¹,
- visti il regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania², e la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sul ripristino dell'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania³,
- viste la valutazione intermedia dell'attuale regolamento SPG del luglio 2018⁴ e la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012⁵ accompagnata dal documento dei servizi della Commissione del 4 ottobre 2018⁶,
- viste le relazioni della Commissione, del 28 gennaio 2016 e del 19 gennaio 2018, sul sistema di preferenze generalizzate (SPG) relative rispettivamente ai periodi 2014-2015⁷ e 2016-2017⁸, che valutano gli effetti dell'SPG concentrando l'attenzione sulle performance dei beneficiari dell'SPG+,
- visti l'audizione pubblica sull'SPG organizzata dalla commissione per il commercio internazionale (INTA) il 16 febbraio 2016, lo scambio di opinioni sulla concessione dell'SPG+ allo Sri Lanka del 21 marzo 2017 e lo scambio di opinioni sull'attuazione del

¹ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

² GU L 181 del 29.6.2013, pag. 13.

³ GU C 55 del 12.2.2016, pag. 112.

⁴ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157434.pdf

⁵ COM(2018)0665.

⁶ SWD(2018)0430.

⁷ COM(2016)0029.

⁸ COM(2018)0036.

- regolamento SPG del 19 febbraio 2018,
- visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - visto l'articolo 21 TUE,
 - visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - vista la decisione del Mediatore europeo nel caso 1409/2014/MHZ sulla mancata esecuzione da parte della Commissione europea di una valutazione d'impatto preventiva sui diritti umani relativa all'accordo di libero scambio UE-Vietnam¹,
 - vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese²,
 - vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia³,
 - vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento⁴,
 - vista la risoluzione del 14 giugno 2017 sullo stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh⁵,
 - visti i partenariati specifici per paese volontari come il patto di sostenibilità con il Bangladesh e l'iniziativa sui diritti del lavoro in Myanmar/Birmania,
 - vista la strategia congiunta del 2007 dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di aiuti al commercio: rafforzare il sostegno dell'UE alle esigenze in materia commerciale nei paesi in via di sviluppo,
 - visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite (OSS),
 - viste le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro minorile, sul lavoro forzato, sulla discriminazione, sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2016 sull'UE e le catene globali del valore responsabili,
 - vista la sua risoluzione, del 12 settembre 2017, sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore⁶,
 - visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di

¹ <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308>

² GU C 101 del 16.3.2018, pag. 19.

³ Testi approvati, P8_TA(2018)0515.

⁴ GU C 298 del 23.8.2018, pag. 100.

⁵ GU C 331 del 18.9.2018, pag. 100.

⁶ GU C 337 del 20.9.2018, pag. 33.

iniziativa¹,

- visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A8-0090/2019),
- A. considerando che l'UE è stata la prima ad attuare un sistema di preferenze generalizzate (SPG) nel 1971 in seguito alla raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ai sensi della quale i paesi industrializzati avrebbero concesso preferenze commerciali generalizzate, non reciproche e non discriminatorie ai paesi in via di sviluppo, aiutandoli in tal modo a ottenere entrate aggiuntive attraverso il commercio internazionale, nel tentativo di ridurre la povertà, favorire il buon governo e promuovere lo sviluppo sostenibile;
- B. considerando che l'articolo 207 TFUE stabilisce che la politica commerciale deve basarsi sui principi e sugli obiettivi della politica esterna dell'UE e promuovere i valori che l'Unione difende, quali enunciati all'articolo 2 TUE, nonché contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 21, fra cui il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, delle libertà e dei diritti fondamentali, l'uguaglianza, il rispetto della dignità umana e la tutela dell'ambiente e dei diritti sociali;
- C. considerando che nelle sue conclusioni il Mediatore europeo ha dichiarato quanto segue: per buona amministrazione si intende l'osservanza e il rispetto dei diritti fondamentali; non vi può essere buona amministrazione laddove i diritti fondamentali non sono rispettati; le istituzioni e gli organi dell'UE devono sempre considerare la conformità delle loro azioni con i diritti fondamentali e dovrebbero altresì mirare a promuovere la causa dei diritti umani nei paesi partner;
- D. considerando che l'attuale sistema SPG è stato istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012 del 25 ottobre 2012, il quale è stato adottato sulla base dell'articolo 207 TFUE nel quadro della procedura legislativa ordinaria in cui il Parlamento europeo ha assunto per la prima volta la funzione di colegislatore per un regolamento SPG;
- E. considerando che ai sensi dell'articolo 40 del regolamento SPG, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento SPG cinque anni dopo l'adozione, relazione che dovrebbe definire il prossimo regolamento SPG che sarà adottato entro il 2022; che tale regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014; che è stata condotta una valutazione indipendente approfondita del funzionamento dell'attuale regolamento nel tentativo di fornire informazioni per l'esercizio di revisione della Commissione, e che è stato elaborato un elenco di raccomandazioni concrete;
- F. considerando che il sistema prevede tre regimi: il regime SPG generale, il regime di incentivazione SPG+ e il regime "Tutto tranne le armi - Everything But Arms" (EBA); che i beneficiari del regime SPG standard (attualmente 18 paesi) beneficiano di dazi doganali ridotti sul 66 % di tutte le categorie di prodotti dell'UE; che gli otto beneficiari SPG+ esportano circa il 66 % di tutte le categorie di prodotti in esenzione dai dazi in cambio del loro impegno a un'attuazione effettiva di 27 convenzioni internazionali essenziali relative ai diritti del lavoro, ai diritti umani, al buon governo e all'ambiente;

¹ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/organes/conf_pres_groupes/proces_verbal/2002/12-12/CPG_PV\(2002\)12-12\(ANN01\)_IT.doc](http://www.europarl.europa.eu/RegData/organes/conf_pres_groupes/proces_verbal/2002/12-12/CPG_PV(2002)12-12(ANN01)_IT.doc)

che ai 49 paesi meno sviluppati soggetti al regime EBA dell'SPG è concesso un accesso all'UE in esenzione dai dazi per tutti i prodotti, tranne le armi e le munizioni; che ai sensi del regolamento SPG, tutti i paesi beneficiari sono tenuti a rispettare le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e del lavoro, mentre i paesi SPG+ sono tenuti a rispettare anche le convenzioni internazionali in materia di ambiente e buona governance; che il regime SPG+ prevede un dialogo strutturato per valutare l'effettiva applicazione di dette convenzioni da parte dei paesi beneficiari; che i paesi beneficiari dell'SPG devono essere anche in grado di applicare standard e norme internazionali, tra cui l'elaborazione, il recepimento e l'attuazione di una legislazione adeguata, soprattutto in termini di creazione di uno Stato di diritto e di lotta alla corruzione;

- G. considerando che i principali obiettivi della riforma dell'SPG del 2012 sono stati una maggiore attenzione ai paesi in difficoltà, quali i paesi meno sviluppati e gli altri paesi a basso reddito e a reddito medio-basso, l'ulteriore promozione dei principi fondamentali dello sviluppo sostenibile e del buon governo, il rafforzamento della stabilità e della prevedibilità e una maggiore certezza per gli operatori commerciali;
- H. considerando che varie convenzioni, linee guida e norme internazionali sono volte a prevenire le violazioni dei diritti umani; che i paesi beneficiari dell'SPG in particolare hanno l'obbligo di applicare tali linee guida e di creare adeguate condizioni giuridiche ed economiche per il funzionamento delle imprese e per la loro partecipazione alle catene di approvvigionamento globali;
- I. considerando che l'UE dovrebbe rispondere in modo ancora più efficace al dumping sociale e ambientale, alle pratiche commerciali e alla concorrenza sleali, oltre ad assicurare la parità di condizioni;
- J. considerando che in diversi paesi le zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE) sono esentate dal rispetto della legislazione nazionale sul lavoro, impedendo in tal modo il pieno diritto di esercitare attività sindacali o di chiedere riparazione attraverso le vie legali; che il primo aspetto costituisce una violazione delle norme fondamentali dell'OIL e potrebbe comportare ulteriori impatti negativi sui diritti umani;
- K. considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce fermamente la parità di genere in tutte le politiche dell'UE; che gli accordi commerciali e di investimento tendono ad avere conseguenze diverse sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità strutturali tra i generi; che, secondo l'OIL, nel 2012 le vittime del lavoro forzato a livello mondiale sono state 21 milioni (di cui il 55 % donne e bambine) e che il 90 % di esse riguarda l'ambito del settore dell'economia privata;
- L. considerando che ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento SPG, la Commissione tiene conto di "tutte le informazioni pertinenti", comprese quelle fornite dalla società civile, nel determinare se i paesi beneficiari dell'SPG rispettano debitamente i loro obblighi in materia di diritti umani; che il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali nell'attuazione del regime SPG può rafforzare la legittimità e l'efficacia della politica commerciale comune dell'UE;
- M. considerando che il regolamento SPG consente all'UE di sospendere le preferenze nei casi più gravi di violazione dei diritti umani sulla base del capo V, articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, che prevede la revoca temporanea del trattamento preferenziale per una serie di motivi, comprese le violazioni sistematiche dei principi

contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VIII, parte A;

- N. considerando che la Commissione ha avviato il processo nel caso della Cambogia, e sta per avviare indagini sulla violazione dei diritti umani nel caso del Myanmar/Birmania nel quadro della possibile revoca degli accordi "Tutto tranne le armi";

Principali conclusioni e raccomandazioni

1. accoglie con favore la valutazione intermedia sull'applicazione dell'attuale regolamento SPG, che valuta se gli obiettivi che ha fissato saranno probabilmente raggiunti; si compiace del fatto che il nuovo regolamento abbia registrato un aumento delle esportazioni dei beneficiari dell'iniziativa "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms — EBA) e del regime SPG +, il che rappresenta un importante fattore che contribuisce all'eliminazione della povertà;
2. rileva con soddisfazione che nel 2016 sono entrate nell'UE a titolo dell'SPG importazioni per 62,6 miliardi di EUR (tendenza in aumento), ripartite come segue: 31,6 miliardi di EUR da beneficiari standard dell'SPG, circa 7,5 miliardi di EUR da beneficiari dell'SPG + e 23,5 miliardi di EUR da beneficiari dell'EBA (dati Eurostat di settembre 2017);
3. ricorda che l'SPG aiuta le industrie dei paesi in via di sviluppo a superare le difficoltà che esse incontrano sui mercati di esportazione a causa di costi iniziali elevati; ricorda che, secondo l'UNCTAD, l'SPG mira ad aumentare i proventi delle esportazioni, a promuovere l'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo, e quindi dei paesi meno sviluppati, e ad accelerare la crescita di tali paesi al fine di eliminare la povertà;
4. sottolinea che il sistema SPG+ è uno strumento essenziale della politica commerciale UE, che fornisce un migliore accesso al mercato ed è accompagnato da un meccanismo di monitoraggio rigoroso per promuovere i diritti umani e del lavoro, la protezione ambientale e il buon governo nei paesi in via di sviluppo vulnerabili;
5. osserva che l'attuale regolamento SPG è in vigore da tre anni, dall'inizio del processo di valutazione intermedia, un aspetto che ha già evidenziato elementi da considerare nell'ambito della riforma del prossimo regolamento SPG; accoglie con favore le raccomandazioni contenute nella relazione finale della valutazione intermedia;
6. evidenzia che l'SGP, nel quadro della politica commerciale dell'UE, deve fondarsi sui principi della politica esterna dell'UE (efficacia, trasparenza e valori) secondo quanto stabilito nell'articolo 21 TUE; sottolinea che l'articolo 208 TFUE stabilisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e pone l'eliminazione della povertà come obiettivo principale; che la comunicazione della Commissione "Commercio per tutti" ribadisce tali principi;
7. riconosce che l'SPG + riveste un ruolo importante nella promozione delle norme internazionali in materia di diritti del lavoro, diritti umani, buona governance e tutela dell'ambiente nei paesi beneficiari, non solo incentivando il rispetto di tali norme, ma anche predisponendo una piattaforma per un dialogo regolare in relazione agli ambiti contemplati dalle convenzioni e promuovendo l'attuazione di riforme sostanziali;
8. riconosce che il sistema SPG ha apportato vantaggi economici ai paesi beneficiari e all'UE, con un aumento delle esportazioni verso l'UE e migliori percentuali di utilizzo delle preferenze da parte dei beneficiari EBA e SPG+; esorta l'UE ad adoperarsi per

sensibilizzare sulle norme SPG nei paesi beneficiari, al fine di promuovere una partecipazione ancora superiore al sistema; chiede alla Commissione di valutare la distribuzione dei proventi per quanto riguarda il sistema SPG, ove possibile, sulla base della disponibilità di dati; prende atto del fatto che, in alcuni casi, anche l'aumento delle esportazioni e delle opportunità economiche ha avuto ripercussioni indirette negative e indesiderate sui diritti fondamentali e sullo sviluppo sociale, come ad esempio l'accaparramento dei terreni o il mancato rispetto dei diritti in materia di lavoro; sottolinea, pertanto, che le preferenze commerciali devono essere seguite dall'attuazione delle convenzioni e delle riforme internazionali, in modo da impedire che i programmi SPG possano condurre potenzialmente a un aumento dei livelli di dumping ambientale e sociale;

9. accoglie con favore il meccanismo semplificato di ingresso nell'SPG+ al fine renderlo più attraente per i paesi beneficiari dell'SPG standard; sottolinea il fatto che molti dei paesi candidati all'SPG+ hanno ratificato varie convenzioni internazionali necessarie ai fini dell'ammissione all'SPG+; sottolinea che il monitoraggio migliorato, costante e sistematico del processo di attuazione è di fondamentale importanza e può essere conseguito intensificando la cooperazione tra tutti gli attori al fine di migliorare la raccolta di informazioni e l'analisi approfondita utilizzando tutte le informazioni e le risorse disponibili, come le relazioni degli organismi internazionali di controllo, tra cui le Nazioni Unite, l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), compreso il coinvolgimento diretto della società civile e delle parti sociali nel processo; ricorda che ciò è necessario per garantire che il regime SPG + possa sviluppare appieno il potenziale di migliorare la situazione concernente i diritti dei lavoratori, la promozione della parità di genere e l'abolizione del lavoro minorile e del lavoro forzato attraverso l'effettiva attuazione delle 27 convenzioni;
10. esorta la Commissione ad affrontare le questioni relative alla riduzione dello spazio per la società civile e alla protezione dei difensori dei diritti umani a rischio quando si impegna con i paesi beneficiari dell'SPG + e attraverso l'impegno rafforzato in materia di EBA, in quanto tali questioni sono direttamente collegate agli obblighi derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e alle pertinenti disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'OIL, in linea con la comunicazione della Commissione relativa al commercio per tutti; chiede inoltre alla Commissione di esaminare ulteriori opzioni per la partecipazione strutturata, formale e indipendente della società civile, dei rappresentanti dei sindacati e del settore privato, che potrebbe fungere come potenziale mezzo per rafforzare il processo di monitoraggio;
11. evidenzia che, nel complesso, il sistema SPG sembra avere creato incentivi alla ratifica delle convenzioni internazionali e ha pertanto definito un quadro migliore per il progresso; sottolinea l'importanza di un'ulteriore attuazione mediante misure atte a garantire che l'SPG rafforzi uno sviluppo ambientale positivo; raccomanda l'aggiunta dell'accordo di Parigi all'elenco delle 27 convenzioni internazionali essenziali che i paesi beneficiari dell'SPG+ devono rispettare; sottolinea che occorre realizzare ancora molti progressi nei paesi beneficiari per raggiungere un modello di sviluppo sostenibile;
12. prende atto dei progressi compiuti verso un'efficace attuazione, conseguiti attraverso un rafforzamento del monitoraggio e del dialogo tra l'UE e i paesi beneficiari, in particolare per quanto concerne il monitoraggio dell'attuazione delle 27 convenzioni fondamentali; sottolinea la necessità di un ulteriore coordinamento tra il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), le delegazioni dell'Unione, le missioni diplomatiche degli Stati

membri, i governi dei paesi beneficiari, le organizzazioni internazionali, le imprese, le parti sociali e la società civile, al fine di migliorare la raccolta delle informazioni e approfondire l'analisi dell'esercizio di monitoraggio; raccomanda, nella misura del possibile, una maggiore trasparenza e comunicazione tra i colegislatori e i portatori di interessi nell'ambito delle procedure di revoca dell'SPG, in particolare durante la procedura di indagine della Commissione;

13. riconosce che la ratifica e lo stato di avanzamento dell'effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti sono parametri di riferimento importanti per ottenere i progressi necessari nell'ambito del sistema; chiede alla Commissione di garantire che le azioni intraprese per monitorare l'effettiva attuazione delle convenzioni da parte dei paesi beneficiari siano pienamente in linea con i documenti di strategia nazionali, al fine di garantire la coerenza delle politiche, la continuità e l'integrazione dei diritti umani nella politica commerciale;
14. sottolinea la necessità di un impegno continuo e di un ulteriore miglioramento della trasparenza nel monitoraggio dell'SPG+, garantendo nel contempo che l'UE possa mantenere la sua piena influenza sui paesi beneficiari in tale dialogo, in particolare nell'ambito dell'esercizio relativo alle schede di valutazione; invita la Commissione a prendere in considerazione ulteriori misure in tale ambito e nel quadro del dialogo con i paesi beneficiari al fine di aumentare la trasparenza, la sorveglianza e l'efficacia del sistema;
15. ritiene che qualsiasi decisione di sospendere le preferenze debba essere del tutto coerente con l'obiettivo generale di alleviare la povertà e sottolinea che gli atti del diritto derivato dell'UE devono essere progettati e interpretati in conformità del diritto primario dell'UE e dei principi generali del diritto dell'UE in materia; sottolinea pertanto la necessità di mantenere l'attuale approccio mirato per la revoca delle preferenze e di garantire che la revoca sia limitata a settori specifici e concepita in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi per la popolazione locale; invita la Commissione a utilizzare la revoca graduale delle preferenze commerciali o altre misure di revoca temporalmente definite ove appropriato; sottolinea, infine, che la revoca delle preferenze commerciali dovrebbe essere considerata una misura di ultima istanza che si applica solo in caso di gravi carenze nell'efficace attuazione delle convenzioni internazionali e di una chiara mancanza di volontà e di impegno da parte del paese beneficiario a rimediare; sottolinea, nel contempo, la natura condizionale dei regimi e che tale condizionalità dovrebbe essere utilizzata per preservare la credibilità di ciascun regime e garantire l'intervento in caso di violazioni gravi e sistematiche delle convenzioni;
16. si compiace delle recenti decisioni della Commissione di avviare la procedura di revoca delle preferenze dell'EBA nei confronti della Cambogia e di inviare una missione UE di emergenza di alto livello in Myanmar/Birmania, in risposta alla situazione dei diritti umani nei due paesi; si attende che la Commissione tenga il Parlamento opportunamente informato e lo renda partecipe nelle successive fasi, anche in relazione alla sospensione delle preferenze;
17. osserva che il numero dei paesi beneficiari si è notevolmente ridotto in seguito alla riforma dei criteri di ammissibilità che, insieme alla graduazione dei prodotti, ha determinato un calo generale del volume delle importazioni dell'UE dai paesi SPG; riconosce che tali riforme permettono di concentrare le preferenze sui paesi maggiormente in difficoltà; chiede alla Commissione di assicurare la coerenza tra i

regimi SPG e ALS nell'ambito della valutazione d'impatto per il prossimo regolamento, al fine di garantire il ruolo centrale svolto dall'SPG per i paesi in via di sviluppo nella politica commerciale dell'UE; osserva, a tale proposito, che i paesi beneficiari dell'EBA devono far fronte a una crescente pressione concorrenziale da parte dei paesi che hanno stabilito accordi di libero scambio con l'UE constatata, inoltre, che alcuni paesi precedentemente soggetti al monitoraggio dell'SPG + sono ora coperti da accordi di libero scambio che includono capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, che dovrebbero essere efficaci e applicabili;

18. si rammarica del fatto che il regime SPG, in particolare nel caso di 29 paesi EBA, non abbia condotto a nessun cambiamento, pervenendo in alcuni casi a un deterioramento dei loro profili di diversificazione delle esportazioni a livello di prodotto; deplora inoltre il fatto che non abbia sufficientemente contribuito alla diversificazione economica; chiede l'adozione di ulteriori misure per migliorare la diversificazione delle esportazioni dai paesi SPG; deplora il fatto che la diversificazione tra i beneficiari sembra essere stata ostacolata dall'eliminazione della possibilità di cumulo con i paesi che sono stati esclusi dall'SPG, dato che questi non possono più beneficiare delle norme di origine per i beneficiari SPG; chiede fermamente la reintroduzione di tale possibilità, soprattutto per i paesi più vulnerabili; prende nota della notevole diminuzione della diversificazione delle esportazioni a livello di tutti i settori per i beneficiari dell'SPG standard; invita inoltre la Commissione a considerare la revisione e l'ampliamento dell'elenco di prodotti inclusi nel regolamento, in particolare per quanto concerne i prodotti lavorati e semilavorati, e, ove necessario, ad allentare le norme di origine per i paesi più vulnerabili; incoraggia altresì i paesi beneficiari dell'SPG a introdurre misure efficaci ai fini della diversificazione dei prodotti; sottolinea, in tal senso, la necessità di consentire l'accesso alla conoscenza e alla tecnologia per diversificare i prodotti, affinché le esportazioni possano autosostenersi nell'ambito della concorrenza globale, in particolare in Europa;
19. invita i paesi beneficiari dell'SPG ad adottare e attuare efficacemente provvedimenti giuridici per proteggere la proprietà intellettuale;
20. si compiace del fatto che il tasso di utilizzo delle preferenze per i beneficiari dell'EBA sia elevato; sottolinea l'importanza del consolidamento delle capacità nei paesi beneficiari, al fine di aiutarli a beneficiare al massimo dal regime; chiede che le misure riguardanti l'iniziativa degli aiuti per il commercio siano utilizzate in modo più efficace a tale scopo; è del parere che sia opportuno valutare l'inserimento dei servizi nel prossimo regolamento SPG, al fine di promuovere ulteriormente una maggiore diversificazione; sottolinea inoltre a tal proposito l'importanza di un approccio business-to-business; chiede la creazione di piattaforme e strumenti online settoriali e multilaterali, che riuniscano società esportatrici dei paesi beneficiari dell'SPG, società importatrici dell'UE e potenziali nuovi operatori da entrambe le parti che attualmente non esportano né importano, al fine di attuare uno scambio di migliori prassi e sensibilizzare in merito alle norme e alle condizioni dell'SPG e alle prospettive economiche che offre;
21. accoglie con favore la conclusione della prima indagine di salvaguardia ai sensi del regolamento e ritiene che tale clausola debba garantire la tutela degli interessi finanziari, economici, sociali e ambientali dell'UE; sottolinea che, al momento di offrire preferenze per i prodotti sensibili, è necessario consentire loro di ricevere un trattamento speciale per evitare di mettere a repentaglio determinati settori;

22. sottolinea che ogni parte del territorio dei paesi beneficiari, comprese le ZTE, sono interessate dal regime e dagli obblighi derivanti dalla ratifica delle pertinenti convenzioni; esorta i paesi beneficiari ad attuare efficacemente le norme in materia di lavoro, e sollecita la Commissione ad affrontare le violazioni delle norme dell'OIL, compresa la contrattazione collettiva e la libertà di associazione nelle ZTE situate negli attuali o nei potenziali paesi beneficiari, e a garantire l'abolizione di eventuali deroghe; invita la Commissione a esaminare i mezzi per garantire che i prodotti delle ZTE non rientrino nel regime di preferenze, nella misura in cui sono esenti dalla legislazione nazionale e in violazione delle pertinenti convenzioni internazionali;
23. sottolinea che l'SPG ha reso più dinamico il settore delle imprese, ha contribuito in una certa misura all'emancipazione economica delle donne e ha favorito la loro partecipazione alla forza lavoro, in particolare nelle industrie dei paesi esportatori che commerciano con l'UE; sottolinea, in tal senso, l'importanza di creare ambienti imprenditoriali adeguati per le donne, affinché possano mettere a frutto queste nuove competenze ed esperienze ed essere in grado di avanzare di posizione all'interno delle strutture societarie o di creare una propria nuova impresa; osserva tuttavia che le donne continuano a essere discriminate ed esprime preoccupazione per le condizioni di lavoro delle donne, in particolare nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento; ribadisce la risoluzione del Parlamento del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento¹ e invita la Commissione a darvi seguito;
24. accoglie con favore l'effetto che l'SPG ha avuto sull'adozione di tecnologie più pulite e più sicure e su iniziative volontarie di responsabilità sociale delle imprese, che hanno avuto un impatto positivo diretto sui lavoratori e sull'ambiente; è del parere che debbano essere previste misure volte a incoraggiare ulteriormente e a valutare in maniera attendibile tale sviluppo; riconosce la necessità di conseguire il giusto equilibrio tra l'azione normativa e l'azione volontaria in materia di dovere di diligenza delle imprese a tale riguardo e invita la Commissione a esaminare le modalità per stabilire gli obblighi in materia di dovere di diligenza;
25. ritiene che l'UE dovrebbe garantire la coerenza delle politiche incoraggiando altri attori internazionali, come le multinazionali, a partecipare pienamente al miglioramento dei diritti umani, dei diritti sociali e delle norme ambientali a livello mondiale, non da ultimo obbligando gli operatori economici a mettere in atto pratiche di dovuta diligenza in linea con i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; invita la Commissione a dar prova di leadership al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e dei diritti del lavoro nelle catene globali del valore e a riferire in merito all'attuazione della risoluzione del Parlamento del 2016 sull'attuazione delle sue raccomandazioni in materia di norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese, compreso l'invito a includere la responsabilità sociale delle imprese nel regolamento e a riformare le norme dell'OMC per istituire obblighi di dovuta diligenza e di trasparenza nella catena di approvvigionamento, basandosi sui principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;
26. ricorda che l'UE, ai fini della coerenza delle politiche di altri attori internazionali, come le multinazionali, deve incoraggiare a partecipare appieno al miglioramento del rispetto dei diritti umani, dei diritti dei minori, dei diritti sociali, dei diritti ambientali e della salute pubblica nel mondo; chiede che l'UE garantisca che siano rispettati i diritti umani

¹ GU C 298 del 23.8.2018, pag. 100.

in materia di lavoro nelle catene del valore globali, vale a dire lungo l'intera catena di approvvigionamento;

27. invita la Commissione, per quanto riguarda il prossimo regolamento SPG, a valutare la possibilità di introdurre preferenze tariffarie supplementari per i prodotti per cui è dimostrato che sono stati realizzati in modo sostenibile; ritiene, a tale proposito, che le merci dovrebbero essere sottoposte a una certificazione volontaria che attesti la sostenibilità dei processi produttivi e che le relative prove documentali dovrebbero essere presentate al momento dell'importazione nell'UE;

o

o o

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.